



COMUNE DI CARCERI

35040 - PROVINCIA DI PADOVA - Tel. 0429 . 619835 - Fax 0429 . 619787 - E mail: carceri.utc@tiscalinet.it

Codice Fiscale n.82002210282 - Partita IVA n.02031710284

64

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA DIFESA E L'ASSETTO IDRAULICO DEL TERRITORIO



ART. 1 - FINALITA'

Le finalità delle norme contenute nel presente regolamento è quella di assicurare un libero, buono, costante deflusso delle acque ed evitare danni all'ambiente, alle proprietà pubbliche e private, nel rispetto delle normative vigenti.

Indirizza inoltre l'Amministrazione Comunale nei rapporti istituzionali con gli Enti Pubblici gestori delle acque pubbliche (ConSORZI di Bonifica, Genio Civile Regionale, Magistrato alle Acque, ecc) o comunque con gli Enti tenuti per Legge alla manutenzione, esercizio e pulizia dei fossati stradali (Province, Veneto Strade S.p.A., Ferrovie, ecc) insistenti sul territorio comunale.

ART. 2 - SIEPI ED ALBERATURE

Al fine di evitare restringimenti od ostacolare il normale deflusso delle acque dei fossi, sono vietate le piantagioni di qualsiasi genere lungo le sponde dei fossi e dei canali.

Per la messa a dimora di alberi valgono le distanze previste in materia di confine, dal Codice della Strada, o da altre disposizioni in materia (es. Codice Civile, regolamenti del Consorzio di Bonifica, regolamento comunale di Polizia Rurale).

Per ciglio s'intende il punto d'intersezione della sponda del fosso ed il piano di campagna.

E' vietato altresì, realizzare opere di qualsiasi genere, che impediscano il regolare deflusso delle acque o ingombrare con materiale nonché gettare o depositare nei corsi d'acqua e fossi, rifiuti di qualsiasi genere.

Tutte le essenze arboree che all'entrata in vigore del presente regolamento si trovano ubicate a distanza inferiore come previsto, o sulle sponde dei fossi o canali, potranno essere rimosse qualora motivi di ordine idraulico lo richiedano e fatte salve le necessarie autorizzazioni delle autorità in materia di tutela ambientale (DLgs n° 42 del 22/01/2004), e comunque previo sopralluogo e valutazione caso per caso da parte del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.

ART. 3 - PULIZIA FOSSI

E' fatto obbligo che fossi situati lungo le strade, di qualsiasi specie e fra le proprietà private, siano tenuti costantemente sgombri in modo che, anche in caso di piogge abbondanti e continue, quindi di piene improvvise, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno delle proprietà contermini pubbliche e private e delle eventuali vie contigue.

I fossi ed i canali presenti lungo le strade private, all'interno della proprietà o in confine tra proprietà private, dovranno essere spurgati, all'occorrenza, a cura e spese dei soggetti proprietari o dei soggetti a ciò tenuti in base agli usi o ai contratti di fondi rustici ed agricoli.

Il comune riterrà comunque, obbligati in solido, il proprietario e l'utilizzatore dei terreni (affittuario, comodatario, detentore di fatto, usufruttuario, ecc.).

I fossi privati di scolo, che fossero incapaci di contenere l'acqua che in essi si riversa o quelli che comunque esistevano e sono stati colmati dovranno, a cura degli stessi soggetti indicati al precedente comma, essere risezionati.

Per fossi lungo le strade comunali o vicinali di uso pubblico e per i fossi di "utilità pubblica", il Comune provvede ad individuare gli interventi atti a garantire il normale deflusso delle acque (spurgo, risezionamento e quanto altro abbisogni) e ad una programmazione degli stessi; procederà inoltre all'esecuzione delle opere d'intesa con i proprietari frontisti con i quali stipulerà apposita convenzione ove saranno disciplinate modalità di intervento e ripartizione degli oneri economici con le seguenti quote di spesa a suo carico: 50% per le opere lungo le strade (con esclusione delle tombature) e 33% per i fossi interni di "pubblica utilità".

Qualora taluno dei proprietari non dia il proprio assenso, il comune provvederà, comunque, all'esecuzione dei lavori addebitando la spesa, in modo direttamente proporzionale alla proprietà dell'interessato, nelle forme previste dalle vigenti norme.

A tal fine il comune con lettera raccomandata A/R assegnerà un termine utile entro il quale il frontista deve dichiarare se aderisce all'iniziativa informandolo che, in caso negativo, provvederà attribuendogli comunque parte della spesa sostenuta che verrà quantificata su preventivo di spesa ed eseguita nei termini riportati. Per canali e fossi lungo le strade pubbliche e di altri enti diversi dal comune, gli enti pubblici interessati dovranno assicurare gli interventi descritti nei commi precedenti, dando priorità nell'ambito del comune a quelli segnalati dall'Amministrazione come più urgenti.

ART. 4 - DISTANZE DI LAVORAZIONI AGRICOLE DAI FOSSI

Nell'esecuzione dei lavori d'aratura e preparazione del terreno di fondi confinanti con fossi privati, i conduttori dei fondi dovranno mantenere una distanza minima di cm 50 da ciglio superiore al fine di contenere fenomeni di erosione.

Nell'esecuzione di lavorazioni agricole di fondi confinanti con strade (pubbliche o private) gli interessati devono eseguire le necessarie operazioni mantenendo una distanza di cm 100 dal ciglio stradale in assenza di fosso di guardia e di cm 70 in presenza dello stesso, in modo da evitare l'ostruzione parziale o totale dei fossi, la rovina delle rive dei fossi e canali, il danneggiamento delle strade.

Nel caso che durante le lavorazioni agricole dovesse essere ostruito un fosso o canale posto al confine della proprietà, o danneggiata una strada, deve essere immediatamente ripristinato il regolare assetto degli stessi a cura e spesa del soggetto proprietario o utilizzatore del fondo, nel rispetto delle prescrizioni impartite dal responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale e dal Comando di Polizia Municipale.

Eventuali controversie saranno valutate caso per caso previo sopralluogo da parte del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.

ART. 5 - COMPITI DEI PROPRIETARI O DETENTORI DEL FONDO FRONTISTA

I fossi e canali presenti lungo le strade private e pubbliche, quelli all'interno delle proprietà, o quelli in confine tra proprietà private, dovranno a cura dei proprietari o detentori dei fondi frontisti, essere sottoposti ai seguenti periodici interventi:

1. estirpo e taglio delle erbe sulle sponde e sul ciglio dei fossi e canali dal lato del fondo privato;
2. pulizia delle luci dei ponti dei tombinamenti per la lunghezza della proprietà o fondo utilizzato, delle chiaviche e delle paratoie;
3. rimozione alberi, tronchi e rami delle piantagioni laterali ai canali o fossi, caduti per eventi ambientali o per altra causa;
4. mantenimento in buono stato di conservazione dei ponti e delle altre opere di uso particolare o privato di uno o più fondi (es. tombinamento);
5. eliminazione di qualsiasi scarico di acque usate provenienti dai fabbricati senza preventiva depurazione o chiarificazione.

ART. 6 - TOMBINATURA IN ZONA AGRICOLA

Le tombinature in zona agricola di norma sono vietate.

Possono essere concesse per l'accesso ai fondi o abitazioni per un numero massimo di n° 2 (due) in funzione alla estensione del fondo e, di norma, per una lunghezza massima di ml. 8,00.

In particolari situazioni sono consentite le realizzazioni di tombinature di lunghezza maggiore, a condizione che siano inseriti pozzetti di ispezione ogni 20 (venti) metri di condotta.

L'esecuzione delle tombinature deve essere eseguita con tubazione in calcestruzzo, con giunto a bicchiere di diametro interno non inferiore a cm. 50, e comunque subordinato ad autorizzazione/concessione da parte del comune previo nulla-osta dell'ente proprietario della strada e del consorzio competente.

ART. 7 - IL LIBERO DEFLUSSO DELLE ACQUE

I proprietari di terreni soggetti al deflusso di acque provenienti, per via naturale dai fondi superiori, non possono impedire il libero deflusso delle stesse con opere di qualsiasi tipo e genere; al fondo superiore nel caso di modifica morfologica che alteri le condizioni preesistenti è fatto obbligo di provvedere a propria cura e spese ad effettuare tutte le opere idrauliche di pertinenza anche se ricadono sul fondo inferiore, previa concertazione tra le parti.

ART. 8 - FOGNATURA

Le abitazioni devono essere obbligatoriamente dotate di servizi igienici e lo smaltimento dei liquami deve avvenire solo ed esclusivamente in conformità a quanto disposto dal vigente Regolamento di Fognatura ed al Regolamento Edilizio.

ART. 9 - SANZIONI

Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dall'ufficio tecnico comunale nonché dagli altri organi di Polizia Giudiziaria.

Le violazioni del presente regolamento sono punite con sanzioni amministrative da € 148,00 (centoquarantotto/00) fino ad € 594,00 (cinquecentonovantaquattro/00).

Per l'accertamento, la contestazione, la notificazione, la definizione, l'introito e la devoluzione dei proventi riscossi a titolo di sanzione si osservano, in quanto applicabili, le norme del T.U. delle Leggi Comunali e Provinciali approvato con R.D. 03/03/1934 n° 383 tutt'ora vigente (art. 64 della Legge n° 142/90) e della Legge 24/11/1981 n° 689.

In relazione a ciò, è determinata in € 148,00 (centoquarantotto/00) la somma che il trasgressore è ammesso a pagare, per ciascuna norma violata, entro 60 (sessanta) giorni dalla contestazione o notificazione dell'illecito, senza pregiudizio per i precedenti amministrativi o giudiziari che potranno essere adottati in merito.

In caso di recidiva l'importo determinato sarà raddoppiato.

Con ordinanza-ingiunzione il comune, nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge e nell'applicazione delle sanzioni accessorie, tiene conto della gravità della violazione, nonché dell'opera e dell'interessamento svolto dal trasgressore per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione.

Il Sindaco, a norma dei poteri attribuitigli dallo Statuto Comunale, di cui all'art. 4 della Legge n° 142/90, nei casi previsti dagli artt. 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada, può ordinare, oltre al pagamento delle sanzioni previste, l'esecuzione dei lavori non eseguiti e la rimessa in pristino e disporre l'esecuzione d'ufficio.

Le spese per l'esecuzione d'ufficio saranno a totale carico degli interessati.

ART. 10 - NORME ESPLICATIVE

Al fine dell'applicazione del presente regolamento si precisa che con i termini fossi e canali si intendono i corsi d'acqua, sia pubblici che privati e le opere idrauliche necessarie alla regolamentazione del deflusso delle acque.

Fossi di utilità pubblica sono da intendersi quei fossi privati indispensabili per lo scolo delle acque di una porzione rilevante di territorio comunale, individuati e censiti dall'ufficio Tecnico Comunale.

ART. 11 - ENTRATA IN VIGORE

Le norme contenute nel presente Regolamento entrano in vigore ad avvenuta efficacia della delibera di approvazione del Consiglio Comunale, salvo ulteriori modifiche.

1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000

NORME DI RIFERIMENTO:

- R.D. del 08/05/1904 n° 368;
- R.D. del 08/12/1933 n° 1740;
- Nuovo Codice della Strada, di cui al D.L. 30/04/1992 n° 285 e relativo regolamento di esecuzione ed attuazione;
- Decreto del Ministero di Giustizia del 29/12/2006;
- Regolamento CEE n° 2078/92 del 30/06/1992, recepito dalla Giunta Regionale con proprio provvedimento n° 427 del 31/01/1995;
- Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n° 152;
- Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 258;
- Codice Civile (art. 892 e seguenti);
- Art. 632 del Codice Penale.